

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 302/2022

del 9 dicembre 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/1244]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 della Commissione, del 13 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza bambermicina in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capo XIII, punto 13 (Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:

" — **32022 R 0634**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 della Commissione, del 13 aprile 2022 (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 29).".*Articolo 2*Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/634 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 10 dicembre 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON

⁽¹⁾ GU L 117 del 19.4.2022, pag. 29.

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

